

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

della società **TRIDENT MUSIC S.r.l.** (C.F. e P.I. 08566770965), con sede in Milano, Corso Europa 13, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Maurizio Salvadori (C.F. SLVMRZ50T27A944C), rappresentata e difesa, per procura su foglio allegato, dagli Avvocati Riccardo Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R) e Marco Celant (C.F. CLNMRC74M02F205V) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Emilio De' Cavalieri 11, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai seguenti rispettivi indirizzi di PEC:
riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it
marco.celant@milano.pecavvocati.it

contro

MINISTERO DELLA CULTURA (C.F. 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*

e dandone notificazione a

- **THE BASE S.r.l.**, (C.F. 05196051212), con sede in Roma, Viale Europa 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **PUBBLICONCERTI S.r.l.** (C.F. 01482060660), con sede in Avezzano (AQ), Via Luigi Vidimari 64, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione e adozione di idonee misure

cautelari

dei Decreti Direttoriali 2 novembre 2021 rep. n. 1390 (doc. 1), 20 settembre 2021 rep. n. 1263 (doc. 2), 13 settembre 2021, rep. n. 1250 (doc. 3), di assegnazione dei contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 (doc. 4), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125 (doc. 5) degli allegati a tali decreti direttoriali, nonché di tutti gli atti ad

essi preliminari, connessi o conseguenti, e in particolare, in quanto occorrer possa e in *parte qua*, dell'articolo 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125 e dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n. 598 (doc. 6).

FATTO

La ricorrente opera nel settore dell'organizzazione dei concerti di musica leggera.

L'articolo 183, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno di alcune categorie, tra cui gli organizzatori di spettacoli e mostre.

In attuazione di tale previsione normativa, il Decreto Ministeriale 10 agosto 2020 (doc. 7) ha previsto un primo riparto di quota parte del Fondo, finalizzato al ristoro delle perdite conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19 subite dagli organizzatori dei concerti di musica leggera.

Nello specifico l'articolo 2, comma 5 lettera a) del decreto ha previsto una dotazione pari ad Euro 10.000.000 da erogare in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019.

La ricorrente ha presentato richiesta di contributo dichiarando una riduzione di fatturato nel periodo di riferimento pari ad Euro 14.980.348,02.

Con successivo decreto si procedeva alla ripartizione dell'inerte quota parte del Fondo; alla ricorrente veniva riconosciuto l'importo di Euro 472.196,41 (doc. 8).

Un secondo riparto del Fondo, per una quota pari anch'essa ad Euro 10.000.000, è stato poi previsto dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 a favore degli organizzatori dei concerti di musica leggera.

L'articolo 4, comma 4 del decreto prevedeva che tale ammontare complessivo venisse attribuito:

a) quanto ad Euro 8.000.000, in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019;

b) quanto ad Euro 2.000.000, in proporzione ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti successivamente alla data dell'8 settembre 2020 per operazioni di rimborso dei biglietti dei concerti di musica leggera annullati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Tale ripartizione è stata successivamente modificata ad opera del Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125, il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'aumento ad Euro 9.000.000 del contributo di cui alla lettera a) e la diminuzione ad Euro 1.000.000 del contributo di cui alla lettera b).

Inoltre il comma in questione ha modificato l'articolo 4, comma 4 del D.M. 3 marzo 2021, stabilendo che *“L'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a)”* e dunque la quota di contributo pari ad Euro 9.000.000 *“non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Una previsione del tutto analoga è contenuta nell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, con il quale è stato indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui al sopra citato articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, come modificato dal D.M. 16 marzo 2021.

La ricorrente ha presentato domanda per l'accesso al contributo di cui all'articolo 4 lettera a) dichiarando una diminuzione del fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, pari ad Euro 15.623.497 (doc. 9).

Con il decreto direttoriale 13 settembre 2021, rep. n. 1250 il Ministero della Cultura:

- ha provveduto ad ammettere i soggetti elencati nell'allegato 1 allo stesso decreto e ad assegnare agli stessi il contributo in questione nella misura ivi specificata;

- ha indicato nell'allegato 2 allo stesso decreto gli enti, tra i quali la ricorrente, *“la cui richiesta di contributo è in corso di definizione a seguito di ulteriore istruttoria disposta dalla Direzione generale Spettacolo”*.

Con il successivo decreto direttoriale 20 settembre 2021, rep. n. 1263, l'Amministrazione resistente ha disposto *“la pubblicazione dell'Allegato 1 recante ‘Elenco dei Soggetti ammessi ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021 con la precisazione dell'importo maggiore rispetto a quello spettante ai sensi del dM n 107, articolo 3’, dell'Allegato 2 recante ‘Elenco dei Soggetti la cui domanda è in corso di definizione ai sensi del dM n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021 con la precisazione delle importo maggiore rispetto a quello spettante ai sensi del dM numero 107, art. 3’”*.

Per quanto riguarda, la ricorrente (che non aveva presentato richiesta per l'ottenimento del contributo ai sensi dell'articolo 3) nell'Allegato 2 è stato indicato un contributo ai sensi dell'articolo 4, pari ad Euro 472.196,40.

Infine con il decreto direttoriale 2 novembre 2021, rep. n. 1390 si è provveduto *“alla assegnazione dei contributi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato dM 107/2021, articolo 4 del relativo Avviso all'esito della definitiva chiusura dell'istruttoria”*.

Nell'Allegato 1 a tale decreto l'importo del contributo a favore della ricorrente è stato confermato in Euro 472.196,40.

I criteri con i quali si è proceduto alla determinazione del contributo in questione sono illegittimi e lesivi delle ragioni della ricorrente che chiede pertanto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'articolo 97, comma 3 della Costituzione. Violazione dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 rep. 125. Violazione dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, rep. n.

598. Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, illogicità e ingiustizia manifeste.

Ancorché questo criterio non sia esplicitato nei decreti direttoriali impugnati, dall'esame degli allegati ai decreti stessi risulta evidente che l'Amministrazione ha ritenuto di non poter riconoscere contributi per un importo superiore a quello erogato ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 relativo alla diminuzione del fatturato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020.

Tanto che la ricorrente si vede ora riconosciuto lo stesso identico importo ottenuto in relazione al D.M. 10 agosto 2020.

Così facendo il Ministero della Cultura pare aver inteso attenersi al sopra richiamato D.M. 16 marzo 2021, il quale ha previsto che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo massimo del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*, previsione poi ripresa nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico del 13 aprile 2021.

I criteri per procedere all'interpretazione di una norma sono contenuti nell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. “Preleggi”) e si applicano pacificamente a qualsiasi tipo di normativa (si vedano da ultimo TAR Lombardia – Milano, Sezione II, 23 marzo 2020, n. 540 e, con riferimento all'applicabilità della norma nel caso di decreti ministeriali, Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 maggio 2021, n. 3584).

L'articolo 12 stabilisce che *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

La norma contiene dunque il riferimento a due criteri interpretativi: il *“criterio letterale”* (il senso *“fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”*) ed il *“criterio logico”* (l'intenzione del legislatore).

Ebbene, l'interpretazione della previsione del D.M. 16 marzo 2021 adottata

dall'Amministrazione nel caso in esame è del tutto priva di fondamento con riferimento ad entrambi questi criteri.

Come precisato, tale norma dispone che *“l'importo del contributo riconosciuto ai sensi della lettera a) non può comunque superare l'importo **massimo** del contributo riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 10 agosto 2020”*.

Già sotto il profilo lessicale l'interpretazione secondo la quale l'importo riconosciuto a ciascun richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non potrebbe essere superato in occasione della ripartizione di cui ai Decreti Direttoriali impugnati è palesemente infondata.

Quello riconosciuto a ciascun singolo soggetto richiedente ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 non può infatti in alcun modo essere definito un “importo massimo”, trattandosi in realtà di un solo ed unico importo (e dunque logicamente né “minimo” né “massimo”).

Dal punto di vista letterale, l'unica interpretazione coerente con la previsione normativa è che quest'ultima intenda significare che nessuno dei richiedenti può ottenere, sulla base dei DD.MM. 3 marzo 2021 e 16 marzo 2021, un contributo superiore a quello riconosciuto ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 al soggetto che ha ottenuto il contributo più alto con riferimento a tale ultimo decreto (ossia a Live Nation Italia S.r.l., a cui era stato in quell'occasione riconosciuto un importo pari ad Euro 2.319.145,64).

Anche dal punto di vista del criterio logico questa interpretazione è pienamente fondata.

È infatti del tutto ragionevole, sotto un profilo di equità, che si sia inteso fissare un tetto massimo del contributo (comunque molto ragguardevole), onde consentire a tutti i richiedenti di ottenere un ristoro effettivo, senza danneggiare eccessivamente il soggetto che avesse in ipotesi avuto titolo ad ottenere un contributo ancora maggiore.

Viceversa il criterio adottato nei Decreti Direttoriali 13 settembre 2021 e 20

settembre 2021, oltre ad essere incompatibile con il dato letterale del D.M. 16 marzo 2021, non trova alcuna giustificazione sotto il profilo della logica.

Non si vede infatti perché una società che ha subito nel semestre di riferimento del D.M. 3 marzo 2021 (1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020) perdite anche nettamente superiori a quelle del periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020 (23 febbraio 2020 - 31 luglio 2020) non debba poter ottenere un ristoro maggiore di quello riconosciuto ai sensi di tale ultimo decreto.

È appena il caso di aggiungere che, ove le perdite nel periodo di riferimento del D.M. 16 marzo 2021 risultassero per la maggior parte dei richiedenti nettamente inferiori rispetto a quelle subite nel periodo di riferimento del D.M. 10 agosto 2020, una siffatta interpretazione verrebbe a danneggiare ancor più i soggetti che hanno invece avuto perdite consistenti nel secondo periodo, che in questo modo non potrebbero usufruire della totale ripartizione del Fondo.

Peraltro un simile *modus procedendi* si pone in frontale contrasto con la previsione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, secondo la quale il contributo avrebbe dovuto essere erogato “***in proporzione al minor fatturato nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019***”.

Dalle ripartizioni effettuate non è dato in alcun modo comprendere i criteri in base ai quali l'Amministrazione resistente ha determinato se i richiedenti avessero titolo ad ottenere il medesimo importo loro attribuito ai sensi del D.M. 10 agosto 2020 ovvero un importo inferiore.

Si noti peraltro che il criterio interpretativo che risulta essere stato utilizzato nel caso in esame è ancor più illogico con riferimento ai soggetti che a suo tempo non avevano presentato richiesta di contributo ai sensi del D.M. 10 agosto 2020.

Per essi infatti, salvo non ritenere che gli stessi non abbiano titolo ad alcun contributo (considerando pertanto il contributo relativo al D.M. 10 agosto 2020 pari a zero Euro), non vi sarebbe alcun tetto massimo in relazione all'ottenimento dei contributi.

Certamente il criterio adottato ha penalizzato la ricorrente che, come si è detto, ha dichiarato, nella domanda per l'ottenimento del contributo di cui è causa, una perdita di ricavi decisamente superiore rispetto al periodo di riferimento di cui al D.M. 10 agosto 2020.

Secondo una corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 4 del D.M. 3 marzo 2021, il Ministero avrebbe dovuto invece procedere a:

- sommare tra loro le perdite dichiarate nel periodo di riferimento da tutti i soggetti richiedenti e ammessi;
- stabilire di conseguenza la percentuale di ripartizione della totalità del fondo;
- qualora nessuno dei richiedenti avesse avuto in tal modo titolo ad ottenere un importo superiore a quello massimo riconosciuto in relazione al primo decreto (Euro 2.319.145,64), provvedere alla ripartizione sulla base della percentuale così individuata;
- ove invece taluno dei soggetti richiedenti avesse avuto così titolo ad un contributo superiore all'importo di Euro 2.319.145,64, si sarebbe dovuto ridurre a tale importo il relativo contributo, per poi provvedere a ripartire proporzionalmente tra gli altri richiedenti la quota residua del fondo così risparmiata.

I decreti direttoriali con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi sono dunque illegittimi per violazione delle norme indicate in epigrafe al presente motivo.

Ove mai dovesse ritenersi che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 4 del D.M. 3 marzo 2021, e dell'articolo 7 del Decreto Direttoriale 13 aprile 2021, non resterebbe che contestare la palese illegittimità di tali decreti per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di logicità e di equità.

Con riferimento a tale non creduta ipotesi, i decreti in questione vengono in questa sede impugnati *in parte qua*, nei limiti di quanto occorrer possa.

In ogni caso i decreti con i quali si è provveduto all'attribuzione dei contributi

sono illegittimi anche sotto altri profili.

Anzitutto sotto il profilo della carenza di motivazione, con riferimento ai criteri adottati ai fini di tale attribuzione, che non sono stati in alcun modo esplicitati e che, per quanto riguarda i soggetti a cui non è stato attribuito il medesimo importo di cui alla ripartizione relativa al D.M. 10 agosto 2020 e per quelli che non avevano presentato domanda con riferimento a tale decreto, non sono in alcun modo evincibili dai decreti direttoriali impugnati.

A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione pubblicato il dato dei minori ricavi nel periodo di riferimento dichiarato da ciascuno dei richiedenti, ciò ha reso di fatto impossibile qualsiasi verifica in merito ai criteri adottati.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

È di tutta evidenza, accanto al *fumus boni juris*, la sussistenza del *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Per effetto degli stessi, nelle more della decisione del presente giudizio, la ricorrente viene illegittimamente privata di consistenti risorse economiche finalizzate ad affrontare la gravissima situazione creatasi nel settore a causa del *lockdown* conseguente alla diffusione del Covid 19.

Al contempo è interesse pubblico non procedere all'assegnazione di fondi sulla base di criteri illegittimi, stante poi la prevedibile difficoltà a recuperare quelli indebitamente attribuiti.

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati e ordinare all'Amministrazione resistente di rideterminare gli importi da attribuire a ciascun assegnatario sulla base dei criteri corretti, così come sopra esposti.

* * *

P.Q.M.

la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria domanda e istanza, voglia così giudicare:

- **in via cautelare**: sospendere i provvedimenti impugnati e adottare le misure cautelari sopra richieste, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio;
- **in via principale e nel merito**: accertarne l'illegittimità, annullare i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe;

Con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche per ciò che concerne la refusione degli onorari e delle spese di lite oltre oneri di legge, ivi compreso il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato versato è di euro 650,00.

Con riserva di ulteriormente dedurre e di proporre motivi aggiunti in corso di causa.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Milano-Roma, 12 novembre 2021

Avv. Riccardo Marletta

Avv. Marco Celant